

**STUDIO TENTORIO**  
*Commercialisti - Revisori Contabili*  
24121 Bergamo - Via Vigliani, 1/3

*Dott. Franco Tentorio*  
*Rag. Simone Andreoletti*  
*Dott. Luigi Grumelli Pedrocca*  
*Dott. Claudio Ravasio*  
*Dott. Cristiano Rossetti*  
*Dott. Massimo Marchetti*  
*Dott. Ottorino Tentorio*

Bergamo, 27 giugno 2008

Spettabili  
DITTE CLIENTI  
Loro indirizzi

**Circolare n. 6/2008**

## **Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

È entrata in vigore il 15/05/08 la nuova normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). In sintesi le principali novità:

- 1 Ampliamento del campo di applicazione a tutti i settori di attività.**
- 2 Disposizioni estese a tutti i lavoratori:** a subordinati e parasubordinati, a soci lavoratori, a chiunque svolga un'attività lavorativa con o senza retribuzione, (regime misto per autonomi e imprese familiari)
- 3 Definizione dei compiti non delegabili del datore di lavoro:**
  - redazione del documento di valutazione
  - nomina scritta del responsabile del servizio di protezione dei rischi, che non viene più trasmessa all'ASL di competenza
- 4 Valutazione dei rischi per aziende oltre i 10 dipendenti da adeguare entro il 29/07/08, termine in corso di proroga al 01/01/2009 recante data certa firmata da datore di lavoro, responsabile del servizio di protezione, medico competente (ove previsto) e rappresentante dei lavoratori.**
- 5 Autocertificazione dei rischi per le aziende fino a 10 dipendenti da adeguare entro il 29/07/2008, termine in corso di proroga al 01/01/2009** avente data certa e firmata dai soggetti incaricati della sicurezza.

Per le aziende a basso profilo di rischio fino a 50 dipendenti si prevedono procedure standardizzate da emanare con apposito decreto entro il 31/12/2010.

- 6 **Computo dei lavoratori:** nella determinazione del numero dei dipendenti ai fini dell'applicazione di specifici obblighi di sicurezza (valutazione dei rischi/autocertificazione) si calcolano lavoratori subordinati e parasubordinati, co.co.co. e co.co.pro. purché la loro attività sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
- 7 **Valutazione dei rischi da interferenze:** nelle attività in regime di appalto e contratto d'opera, il committente deve redigere il documento unico dei rischi interferenziali (cioè i rischi che possono derivare da interferenze nello svolgimento della loro attività in presenza di più imprese, compresa l'impresa di pulizie).
- 8 **Nuovi obblighi degli incaricati del servizio di protezione e prevenzione:**
  - a) Obblighi del datore di lavoro e/o del delegato "responsabile della sicurezza":
    - comunica all'Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    - vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria abbiano giudizio di idoneità alla mansione da parte del medico competente;
    - dal 01-01-2009 comunica all'Inail, a fini statistici, gli infortuni che comportano assenza di 1 giorno escluso quello dell'evento.
    - nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 indice almeno annualmente la riunione di sicurezza.
  - b) medico competente:
    - esprime giudizio di idoneità alla mansione in seguito a visita preventiva;
    - visita l'azienda almeno una volta all'anno;
    - collabora alla stesura del documento di valutazione e lo firma;
    - partecipa alla riunione annuale ( per aziende con + di 15 dipendenti),
    - trasmette relazione annuale a Asl.
  - c) obblighi del preposto: sono prevalentemente obblighi di sovrintendimento e vigilanza; è consigliata la forma scritta;
  - d) obblighi del dirigente: in base alle attribuzioni ricevute dal datore di lavoro, in forma scritta e accettate, può sostituire il datore di lavoro nei compiti "delegabili" della norma in esame;
  - e) obblighi delle imprese familiari e lavoratori autonomi: sono obbligati all'uso di attrezzature di lavoro e di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) a norma, nonché all'esposizione della tessera di riconoscimento nel regime di appalti e sub-appalti;
- 9 **Delega di funzioni:** è regolata dai seguenti limiti e condizioni:
  - deve risultare da atto scritto avente data certa;
  - il delegato deve possedere i requisiti richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
  - il delegato deve accettare la delega per iscritto;
  - la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate
  - la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa per assolvere alle funzioni delegate

**10 Rappresentante territoriale :** nelle imprese fino a 15 dipendenti, se non viene eletto il rappresentante dei lavoratori, si richiede il rappresentante territoriale ad associazioni di categoria o sindacati.

In questo caso il datore di lavoro partecipa a un fondo istituito dall'Inail, contribuendo con il corrispettivo di 2 giornate lavorative per ogni dipendente.

**11 Formazione/aggiornamento :**

- Lavoratori e loro rappresentanti : diventa obbligatoria sia la verifica del livello di apprendimento sia l'aggiornamento periodico, da disciplinare con i contratti collettivi (per i rappresentanti dei lavoratori non potrà essere inferiore a 4 ore annue per imprese da 15 a 50 dipendenti e a 8 ore per imprese oltre i 50 dipendenti).

La formazione deve essere registrata sul "libretto formativo del cittadino".

- Addetti al servizio di prevenzione e protezione : obbligatorio l'aggiornamento periodico

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: il datore di lavoro che assume tali compiti deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore con aggiornamenti periodici.

Obbligatorio l'aggiornamento anche per coloro che hanno frequentato i corsi prima dell'entrata in vigore della presente normativa e per coloro che erano stati esonerati dalla frequenza dei corsi in fase di prima applicazione del D.Lgs.626/94.

Nel caso il datore di lavoro optasse per un responsabile esterno, questi deve avere precisi requisiti ed è obbligato ad aggiornamento periodico.

**12 Contratti d'appalto, subappalto, opera e somministrazione:**

-verrà istituito un sistema di qualificazione delle imprese (mediante decreto entro un anno dall'entrata in vigore della norma in esame). Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante per la partecipazione ad appalti e subappalti.

In fase transitoria, resta valida l'autocertificazione da parte delle imprese affidatarie.

Il contratto d'appalto è nullo se non sono specificati i costi della sicurezza.

Per i contratti stipulati prima del 25/08/07 e ancora in essere il termine per l'integrazione con specifica dei costi è il 31/12/08.

-Esiste il principio di "solidarietà passiva" tra committente ed esecutore dei lavori per il risarcimento del danno differenziale non indennizzato dall'Inail , limitato solo ai rischi interferenziali e a quelli che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto.

**13 Contrasto al lavoro irregolare:** gli organi di vigilanza possono adottare la sospensione dell'attività,in tutti i settori, in presenza di;

-reiterate violazioni della disciplina sul superamento dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;

-gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-utilizzo di personale non risultante da scritture o da altri documenti obbligatori, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

**14 Modelli di organizzazione e di gestione:**

hanno "carattere esimente" per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società,se

- rispettano precisi requisiti

- vengono sottoposti a verifica funzionale che preveda un sistema disciplinare.

Modelli ritenuti conformi in tal senso sono: -UNI INAIL 28/09/2001

-BS OHSAS 18001-2007

<b>15 Sanzioni</b>	
<u><i>Datore di lavoro</i></u>	
Mancata o incompleta valutazione dei rischi	arresto da a mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € (per le aziende a rischio rilevante e le imprese edili la sanzione solo penale: arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi)
Mancata designazione del RSPP (responsabile servizio protezione rischi)	arresto da a mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 € (per le aziende a rischio rilevante e le imprese edili la sanzione solo penale: arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi)
Mancata formazione come RSPP	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 €
<u><i>Datore di lavoro/ dirigente</i></u>	
Mancata designazione degli incaricati del servizio di prev. incendi e primo soccorso	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 €
Mancata elaborazione del documento di valutazione rischi da interferenze	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 €
Inadeguata informazione/formazione lavoratori	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 €
Mancata organizzazione delle misure emergenza	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 €
Mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	ammenda da 1.000 a 3.000 €
Mancata comunicazione a Inail del nominativo del rappresentante dei lavoratori	ammenda di 500 €
Mancata fornitura ai lavoratori dei DPI (dispositivi di protezione individuale)	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5000 €
<u><i>Lavoratori</i></u>	
Mancato utilizzo dei DPI	arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

**Si sollecitano i clienti a rivolgersi ai consulenti che li assistono in materia di "sicurezza nei luoghi di lavoro". Il nostro Studio resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.**

**Studio Tentorio  
Ufficio di Consulenza del Lavoro**